

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
--	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 4 agosto 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella seduta del 4 agosto 2021 la Giunta aveva concordato di richiedere al Presidente della Camera che il termine per riferire all'Assemblea di cui all'art. 18 del Regolamento della Camera, in scadenza il 1° settembre, fosse prorogato di trenta giorni. Tale termine è quindi fissato al 1° ottobre 2021. Ricorda inoltre

che nella medesima seduta del 4 agosto scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha fornito alla Giunta alcuni elementi di prima valutazione della domanda pervenuta e della relativa documentazione. Chiede al relatore se intenda intervenire.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ricorda che, nella seduta dello scorso 4 agosto, dopo un primo esame della documentazione trasmessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, necessariamente sommario perché svolto con un solo giorno di tempo a disposizione, aveva rilevato che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri appare genericamente riferita alle «*captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia*» e che all'interno della mole di documentazione trasmessa non appare di agevole individuazione quali siano specificamente le captazioni oggetto della richiesta. Non vi è, infatti, un'esatta elencazione delle conversazioni di cui il CSM chiede l'autorizzazione all'utilizzo nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri. Ricorda quindi di essersi riservato, nella citata seduta, di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, impegnandosi a riferire alla Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Dopo un'analisi più approfondita dell'in-

gente documentazione trasmessa – vale a dire l’ordinanza n. 96/2021 pronunciata dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell’on. Cosimo Maria Ferri e il relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici, consistente in svariate migliaia di pagine – rileva che in essa sono presenti numerose captazioni di conversazioni dell’on. Ferri che, al netto delle tante ridondanze, coprono un arco temporale di quasi tre mesi, da marzo a maggio 2019. Le conversazioni rilevanti, tra cui senza dubbio quella del 9 maggio 2019, sono state intercettate sia per mezzo di « *captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse* » (come riportato nell’ordinanza di richiesta di autorizzazione) sia mediante lo strumento telefonico; di queste ultime, stando al tenore letterale della richiesta, si dovrebbe quindi ritenere che non è richiesta l’autorizzazione all’utilizzazione. Più in dettaglio, in base alla ricognizione degli atti compiuta con l’ausilio della segreteria, appare che nella documentazione siano contenute le trascrizioni di numerose conversazioni telefoniche, nel periodo dal 12 marzo al 14 maggio 2019, e di numerose conversazioni, contraddistinte da un diverso numero progressivo di identificazione, captate in via informatica mediante *trojan* e svolte in quattro distinte giornate, e cioè il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019. Si riserva quindi di verificare ulteriormente la completezza di tali informazioni, considerata la difficoltà di orientamento nel vasto compendio documentale trasmesso, in assenza di un indice degli atti e soprattutto dell’elenco dettagliato delle captazioni da autorizzare. Tanto premesso, ricorda che l’art. 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 prevede che vi sia una precisa individuazione dell’oggetto della richiesta; in tal senso depone altresì la costante prassi applicativa da parte degli uffici giudiziari e delle altre autorità richiedenti, che hanno sin qui sempre allegato alla richiesta di autorizzazione l’elencazione dettagliata delle conversazioni o comunicazioni intercettate che si chiede di potere utilizzare, insieme alle relative trascrizioni e registrazioni. Segnala peraltro che la legge non prevede la tra-

missione integrale del fascicolo da parte del richiedente e che, in taluni casi, è la stessa Giunta che ne fa richiesta per acquisire elementi ulteriori utili alle valutazioni di propria competenza. Al riguardo, osserva che la trasmissione integrale del voluminoso fascicolo da parte del Consiglio superiore della magistratura, di propria iniziativa, è sicuramente un apprezzabile gesto di collaborazione per così dire anticipata ma che tuttavia rischia di diventare un involontario elemento di complicità, in mancanza di un’indicazione analitica delle intercettazioni da autorizzare, a fronte di una pluralità di intercettazioni e captazioni che coinvolgono l’on. Ferri. A tal proposito, rileva che l’ordinanza della Sezione disciplinare si sofferma lungamente sulla captazione delle conversazioni che l’on. Ferri ha avuto nel corso di un incontro del 9 maggio 2019 con il dott. Palamara, l’on. Luca Lotti e alcuni componenti *pro tempore* del CSM. La riunione del 9 maggio 2019 fu oggetto come noto di captazione per mezzo del *Trojan Horse*; essa è citata espressamente quale circostanza di fatto in relazione alla quale sono stati specificamente formulati i primi due capi di incolpazione, mentre nel terzo capo di incolpazione essa è assunta a riferimento dell’illecito disciplinare « *per avere – anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione* ». Dal punto di vista del merito, anticipa che nell’ordinanza sono rigettate le eccezioni sollevate dall’on. Ferri, il quale ha sostenuto l’illegittimità e l’inutilizzabilità della predetta captazione perché le opinioni da egli espresse nella riunione del 9 maggio 2019 sarebbero coperte dall’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. e perché la captazione dovrebbe essere qualificata non come « casuale » ma come « indiretta », con conseguente violazione delle garanzie assicurate dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare. Rileva che la captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019 appare dunque di particolare importanza per la Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura (e anche per l'on. Ferri) ma ciò non autorizza a concludere che solo di essa sia richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, perché il tenore letterale dell'ordinanza trasmessa alla Camera parla, al plurale, di «*captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse*», senza specifico riferimento alla data della captazione in questione o di altre. Ricorda che, nella seduta del 4 agosto, si era riservato di avanzare alla Giunta, alla ripresa dei lavori, una proposta anche sul *modus procedendi*; alla luce della situazione sopra descritta, ritiene che il modo più opportuno di procedere sia quello di chiedere al CSM di precisare rapidamente l'oggetto della domanda, affinché esso fornisca l'elencazione puntuale delle conversazioni o comunicazioni delle quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, con le relative trascrizioni e registrazioni. In conclusione, rimettendosi in ogni caso alle valutazioni del Presidente, propone che la Giunta deliberi sulla proposta testé avanzata, ove necessario anche dopo che i componenti della Giunta abbiano avuto modo di prendere ulteriore contezza della documentazione trasmessa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, prende atto della proposta formulata dal relatore e prospetta l'opportunità di deliberare sulla proposta medesima immediatamente oppure in una seduta da convocare già domani, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Ingrid BISA (LEGA) ritiene utile differire di qualche giorno la deliberazione della Giunta sulla proposta del relatore per consentire l'approfondito esame della copiosa documentazione, inviata alla Camera a ridosso della pausa estiva dei lavori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, sottolinea che la richiesta di autorizzazione è pervenuta alla Camera il 2 agosto e che il termine per riferire all'Assemblea è già stato differito al 1° ottobre. Osserva che, al fine di valutare la proposta del relatore di chiedere alla Sezione disciplinare del CSM di circoscrivere l'oggetto

della domanda, indicando dettagliatamente le captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione, non appare necessario l'esame dettagliato della copiosa documentazione, che può comunque essere condotto indipendentemente dalla deliberazione sulla proposta del relatore. Sottolinea che, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, appare opportuno che l'eventuale richiesta di precisazione della domanda sia posta alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in tempi rapidi.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la Giunta sia già nella condizione di decidere sulla proposta del relatore, alla quale si dichiara favorevole, perché la deliberazione non presuppone l'esame dettagliato dell'intera documentazione ma la condivisione del principio secondo il quale la richiesta deve essere precisa e circoscritta.

Carlo SARRO (FI) fa notare che la Giunta si trova di fronte a un caso particolare, relativo a una richiesta avanzata in sede di esercizio della potestà disciplinare, che pone la questione della potestà valutativa della Giunta. Apprezza le considerazioni del Presidente sulla leale collaborazione tra poteri dello Stato ma ritiene utile un breve differimento per esaminare la richiesta di autorizzazione, che potrebbe presentare profili di inammissibilità in ragione della indeterminatezza della sua formulazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ritiene preferibile non rinviare la deliberazione sulla proposta del relatore oltre la giornata di domani, in modo da evitare che, considerati i tempi della risposta, la discussione sul merito della richiesta inizi in prossimità della scadenza del termine per riferire all'Assemblea. Rappresenta che, a suo avviso, sulla proposta del relatore potrebbe assunta una decisione nella seduta odierna.

Carlo SARRO (FI) osserva che, mentre un breve rinvio non soddisferebbe comunque le esigenze di approfondimento nel merito, la richiesta di delimitazione della

domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del CSM può essere approvata immediatamente.

Manuela GAGLIARDI (CI) sottolinea che, oltre a prendere in considerazione per spirito di leale collaborazione istituzionale le esigenze del Consiglio superiore della magistratura occorre altresì tutelare quelle dei componenti della Giunta per l'approfondimento delle questioni.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che una rapida decisione sulla proposta del relatore non confligge con la necessità di approfondimento nel merito della documentazione. Ritiene pertanto che la deliberazione sulla proposta del relatore possa essere assunta immediatamente, anche per non dare adito a strumentalizzazioni mediatiche su possibili intenti dilatori da parte della Giunta.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'autonomia e l'indipendenza della Giunta prevalgano su qualsiasi considerazione mediatica. Non rileva pertanto alcun motivo ostativo al breve differimento della decisione sulla proposta del relatore per esigenze di approfondimento, anche in considerazione dei tempi di trasmissione della richiesta da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto a quelli di inizio del procedimento disciplinare.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, sottolinea che nella seduta del 4 agosto 2021 aveva già

segnalato e rappresentato la questione, che oggi ha solo ulteriormente precisato. Rileva che per deliberare sulla sua proposta non occorre entrare nel merito della pur copiosa documentazione trasmessa, sulla quale, peraltro, i componenti della Giunta potranno svolgere i necessari approfondimenti indipendentemente dalla richiesta di delimitazione dell'oggetto della domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, a conclusione del dibattito, considerato altresì che l'esigenza di precisa individuazione delle captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo era già stata posta dal relatore nella seduta del 4 agosto 2021, ritiene che la Giunta sia già nella condizione di deliberare sulla proposta del relatore. Pone pertanto in votazione la proposta di richiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in spirito di leale collaborazione istituzionale, di voler fornire chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della richiesta, mediante l'elencazione in dettaglio delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alle relative registrazioni e alle loro trascrizioni.

La Giunta approva all'unanimità.

La seduta termina alle 9.45.